

# ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA G.TRECCANI

## - ARCHIVIO STORICO -

### Regolamento

1. Lo studioso interessato alla consultazione della documentazione dell'Archivio storico dell'Istituto della Enciclopedia Italiana S.p.A. deve presentare al Responsabile la domanda recante l'oggetto della ricerca.
2. Nel caso dei laureandi e dottorandi la domanda dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del proprio docente universitario.
3. I documenti richiesti potranno essere studiati solo nella sede dell'Archivio storico, nella sala riservata all'utenza.
4. Nessun segno dovrà essere apportato sui documenti. Consultando pacchi o buste di documenti sciolti non si deve sconvolgere l'ordine dei documenti e dei fascicoli.
5. E' vietato il prestito esterno.
6. Lo studioso potrà richiedere la riproduzione di documenti. Per eventuali riproduzioni in fotocopia di parte della documentazione consultata occorre richiedere apposita autorizzazione, specificando gli estremi dell'unità di conservazione del documento; il servizio è gratuito e viene effettuato dal personale di Sala. Gli studiosi possono eseguire personalmente riproduzioni con macchina fotografica previa autorizzazione del Responsabile o del funzionario presente in Sala studio. Il Responsabile decide le modalità e la quantità dei documenti eventualmente riproducibili. L'elenco dei documenti fotocopiati e/o riprodotti fotograficamente è riportato sulla scheda di consultazione dello studioso.
7. Carteggi, manoscritti ed altro vengono, di regola, dati in visione all'utente che si impegna a non procedere a trascrizioni, se non di singole frasi, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.
8. I documenti richiesti in consultazione dovranno essere utilizzati ad esclusivo scopo di studio. E' severamente vietato l'utilizzo delle eventuali duplicazioni dei documenti al di fuori delle finalità di lavoro indicate sulla scheda di consultazione; in particolare è vietato il loro utilizzo per usi commerciali di alcun genere, la loro cessione a titolo gratuito o oneroso a terzi e la loro pubblicazione, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione del responsabile dell'Archivio.
9. Lo studioso che consulta i documenti è tenuto ad inviare all'Archivio storico copia dei risultati scritti della sua ricerca (tesi di laurea, di dottorato, articolo, saggio, ecc.) nella quale sia stato utilizzato e citato anche un solo documento dell'Archivio.
10. Secondo quanto disposto dal D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409, lo studioso può consultare solo i documenti facenti parte dei fondi dotati di apposito inventario o di altri strumenti di consultazione (elenchi di consistenza, inventari sommari, ecc.).
11. Lo studioso è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.